



A.N.P.P.E. VV.F.
Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco

**AUDIZIONE PRESSO LA I[^] COMMISSIONE AFFARI
COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
INTERNI**

CAMERA DEI DEPUTATI

05 settembre 2018

ATTO 36

Memoria di A.N.P.P.E.VV.F.

**(Associazione Nazionale Professionisti per la Prevenzione
e le Emergenze – Vigili del Fuoco)**

“schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto 36)”



**A.N.P.P.E. VV.F.
Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

Al Presidente della
I[^] Commissione Affari Costituzionali
Camera dei Deputati
On. Giuseppe Brescia

Egregio Presidente,

desideriamo ringraziare Lei e la Commissione per l'attenzione rivolta alla nostra Associazione Professionale Sindacale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (A.N.P.P.E. VV.F.) nel convocarci in audizione odierna.

Lo "schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto 36)" lo consideriamo solo come un primo passo per una riorganizzazione vera e propria del Corpo nazionale e per tutto il sistema del soccorso e prevenzione.

Il Corpo Nazionale è sempre stato pronto a tutte le emergenze che ciclicamente colpiscono il nostro Paese, come l'incidente in autostrada a Bologna, il crollo del ponte a Genova ed il disastro del torrente Raganello in Calabria.

Le conoscenze acquisite sul campo e la professionalità sempre al passo con i tempi del CNVVF, permettono di dare un contributo oltre al soccorso anche nel sistema di Pianificazione del Territorio e riduzione del rischio, per consentire di disporre di un sistema di soccorso pubblico e protezione civile più efficiente, più prossimo ai cittadini ed in grado di rendere tangibile la solidarietà della Nazione anche nelle situazioni in cui non tutte le sue articolazioni si rendono disponibili all'azione.

Non per ultimo, nel Decreto Legislativo 29 maggio 2017, è stato ribadito che il Corpo Nazionale può collaborare con Comuni e Province alla redazione dei piani di emergenza comunale e di protezione civile, ma al momento nessuno di questi enti ha fatto



**A.N.P.P.E. VV.F.
Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

richiesta, pur essendo diverse Amministrazione Locali prive di questo strumento.

Siamo sempre più convinti che bisogna arrivare a costituire una struttura organica, completa ed efficiente, deputata a svolgere controlli finalizzati alla tutela della sicurezza del cittadino dai vari rischi, con una struttura affidata al massimo organo tecnico dei Vigili del Fuoco, dipendente direttamente dal Ministro dell'Interno, rafforzata con un aumento di figure tecniche professionali, che riempia il vuoto esistente a livello nazionale sui controlli della sicurezza territoriale del Paese.

Inoltre, chiediamo alla Commissione, l'impegno di tutti affinché il trattamento normativo, previdenziale ed economico di tutto il personale dei Vigili del Fuoco deve essere alla pari degli altri operatori della sicurezza

Dobbiamo aggiungere che troppe strutture ruotano sul sistema del soccorso, condizione che rende importante ristrutturare l'ordinamento del Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco verso una vera e propria trasformazione che metta la professionalità e la meritocrazia davanti a tutto e permetta alle donne e uomini dei Vigili del Fuoco di essere attori principale anche nelle future scelte sulla prevenzione del Paese.

Proponiamo nel nostro documento un insieme articolato di emendamenti finalizzati a raggiungere gli obiettivi citati, gratificando e ampliando le competenze del personale, in primis la piena valorizzazione del personale operativo.

Una particolare attenzione, a nostro giudizio, va rivolta a chi è in possesso di laurea e abilitazioni professionali (oltre agli ingegneri, architetti, anche geologi, biologi, chimici, fisici e avvocati), alla valorizzazione del personale già inquadrato nei ruoli specialisti (in particolare del personale specialista radioriparatore del settore TLC, notevolmente discriminato dal documento), un aumento delle dotazioni organiche del ruolo dei capi squadra, che permetta ai numerosissimi vigili con oltre 15 anni di effettivo servizio di poter accedere realisticamente al ruolo dei CS.

Altre richieste sono volte:



A.N.P.P.E. VV.F.
Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco

- ad ampliare i concorsi straordinari nelle qualifiche in particolari di ispettori, sia nei ruoli operativi che tecnico-scientifici, attingendo dalle qualifiche del personale con 7 anni di servizio;
- a dare seguito ad ulteriori concorsi straordinari oltre a quelli individuati nell'atto 36, che a parere nostro sono *at personam*, nei ruoli dei direttivi e dirigenti, per permettere a coloro che nel tempo hanno conseguito dei titoli accademici attinenti e hanno avuto un percorso professionale di formazione interno di un certo rilievo, di poter contribuire alla crescita professionale del Corpo Nazionale
- piena valorizzazione del settore informatico del CNVVF, settore oramai indispensabile per la gestione del soccorso e per la uniformità di procedure tra le diverse Amministrazioni che si occupano di Prevenzione e Soccorso.

Parte integrante della memoria sono i seguenti documenti :

- Rivendicazione del personale laureato (Proposta del Comitato Laureati Vigili del Fuoco) ;
- Rivendicazione del personale specialista delle telecomunicazioni (TLC) ;
- Rivendicazione del personale specialista informatico;
- Incremento dotazione organica ruoli Capo Squadra ;
- Rivendicazioni di concorsi straordinari (Ispettori, Direttivi) con ampliamento di figure professionali ;
- Proposta "istituzione dei nuclei di Polizia giudiziaria e di sicurezza del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco presso ogni Comando Provinciale e presso ogni procura della repubblica;
- Rappresentanza e Difesa delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 417 BIS C.P.C. - Istituzione Uffici Legali c/o le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco.

Roma 05 Settembre 2018

Il Presidente A.N.P.P.E. VV.F.
Fernando Cordella



A.N.P.P.E. VVF.
Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco

PROPOSTE ED EMENDAMENTI

**ALLA I COMMISSIONE PARLAMENTARE
AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI**

AUDIZIONE DEL 05.09.2018

1. Rivendicazione del personale laureato (Proposta di CVFL)

Da una ricognizione effettuata su tutto il territorio nazionale, è emerso che, tra il personale VVF non direttivo, ci sono molti Vigili del fuoco operativi in possesso di laurea e di abilitazioni professionali che da anni, potenzialmente, avrebbero potuto accedere ai ruoli direttivi, ma in sostanza, né il precedente ordinamento né quello che è in fase di ultimazione, riserva loro una tale *chance*, generando inutili ed ingiuste disparità economiche e sociali rispetto a tanti altri Corpi dello Stato.

In conformità con quanto disposto dalla Legge Madia, "la cui ratio è quella di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle organizzazioni degli Uffici Pubblici - ex art. 8 co.6 della legge 124 del 7 agosto 2015 -, attraverso il coinvolgimento di ulteriori figure tecniche e specialistiche, nel caso di specie, anche a supporto dell'attività del Soccorso Tecnico Urgente, così come già indicato nei Pareri favorevoli della I Commissione Parlamentare Affari Costituzionali del 3 maggio 2017 e del Consiglio di Stato del 21 aprile 2017, nonché come disposto dall'art. 22 del d.lgs 75 /2017 che, per il triennio 2018/2020, dispone per le Pubbliche Amministrazioni l'attivazione di procedure selettive interne al fine di garantire la progressione in carriera del personale in



**A.N.P.P.E. VVF.
Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

possesso di specifici titoli di studio", si invita la I Commissione Parlamentare Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni, ad apportare interventi normativi finalizzati nel concreto a migliorare i tempi di risposta nonché la qualità professionale della "Macchina del Soccorso Tecnico Urgente", valorizzando nel contempo tutto il personale operativo VVF in possesso di laurea nonché di notevole esperienza professionale acquisita nel corso degli anni, quale risorsa umana inestimabile per il Dipartimento dei Vigili del fuoco.

Pertanto, appare a dir poco doveroso e giusto effettuare delle modifiche e/o integrazioni durante tutto l'iter normativo che condurrà al compimento della riforma finale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. In realtà, fino adesso, contrariamente a quanto *ut supra* rassegnato, stiamo assistendo all'istituzione di un apposito ruolo Direttivo Aggiunto all'interno del comparto di contrattazione Direttivi e Dirigenti del C.N.VV.F., riservato a personale diplomato, con l'attribuzione di posizioni organizzative, gerarchiche e funzionali analoghe a quelle del personale direttivo, che sono in possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura e abilitazione professionale.

In merito a ciò, occorre ribadire che l'istituzione di un siffatto ruolo direttivo aggiunto è stato oggetto, in questi ultimi anni, sia di approfondite analisi da parte della NS Amministrazione, durante i lavori preparatori del D.Lgs. 217/05, che della giustizia amministrativa, giudicando la soluzione *de qua* non conforme alla *ratio* della legge delega n. 252/04, che non prevede affatto l'istituzione del suddetto ruolo, oltre alla violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Ns Carta Costituzionale che, per il passaggio ad un'area funzionale superiore, prevedono la regola del concorso pubblico.

A tal proposito ci preme ricordare che, all'indomani dell'evento sismico dell'Agosto 2016, personale appartenente ai ruoli operativi con profilo di Vigile del Fuoco/Caposquadra/Caporeparto, in possesso di Laurea



A.N.P.P.E. VVF.
Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco

Magistrale e abilitazione professionale, è stato impiegato attivamente alla progettazione e/o collaborazione della realizzazione di opere provvisionali, con specifico incarico della Direzione Regionale VVF Marche (dipvvf.CRATERE-MAR-S1.REGISTRO UFFICIALE.U.0002173.06-02-2017), a causa della carenza di tecnici qualificati, poiché gli aspiranti Direttori Aggiunti, oggi sostituti direttori, non sono in possesso dei requisiti minimi di legge per espletare i suddetti compiti.

In poche parole, l'istituzione di un siffatto ruolo dei Direttori Aggiunti finirebbe per avvantaggiare solo coloro che già precedentemente sono stati già premiati con il concorso interno ad ispettore, a cui si accedeva con il solo criterio dell'anzianità; **"ben vengano le sanatorie, ma che siano a favore di tutto il personale VVF in possesso dei relativi titoli di studio e, quindi, non solo a favore di pochi".**

E' lapalissiano che tutto ciò costituisce una grave discriminazione nei confronti di tutto il personale operativo VVF, considerato anche il fatto che, essendo il rapporto di lavoro di natura pubblica nonché altamente specifico, ci sono molte limitazioni a sfavore come ad esempio di non poter effettuare la mobilità intercompartimentale, di non poter usufruire del *part-time* ecc....ecc...; di conseguenza, non si può continuare a mortificare il suddetto personale economicamente e in termini di sviluppo di carriera, considerato anche che, per accrescere sempre di più la professionalità, occorre necessariamente istituire e sviluppare vari settori, per cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco già dispone di risorse umane altamente qualificate, come potrebbe essere ad esempio l'allegata relazione sulla difesa della P.A. finalizzata ad istituire, con appositi protocolli d'intesa, uffici legali c/o le Direzioni Regionali VVF, quali centri unici di spese, al fine di poter meglio gestire, anche in termini economici, la moltitudine di giudizi in cui è parte in causa la NS Amministrazione che le varie Avvocature Distrettuali dello Stato non riescono a smaltire con efficienza ed efficacia.



A.N.P.P.E. VVF.
Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco

Quindi occorre prevedere normativamente concorsi interni per direttivi a cui può accedere il personale operativo laureato in ingegneria, in architettura, in geologia, in giurisprudenza per l'attività di polizia giudiziaria e di formazione stessa, con l'istituzione di nuove figure direttive come quella del geologo e del funzionario tecnico-giuridico antincendio, come da allegata proposta di legge, nonché dare la possibilità a tutto il personale laureato interno di poter accedere al ruolo direttivo o quanto meno a quello di ispettore indipendentemente dalla tipologia di laurea, il tutto compensato dall'esperienza professionale acquisita negli anni, così come d'altronde è già previsto in molti altri Corpi dello Stato.

Invece, fino ad ora, non sono state minimamente proposte riforme normative e strutturali finalizzate ad attuare in sostanza la valorizzazione del personale VVF con il riconoscimento del relativo merito; basti pensare che per un semplice passaggio di qualifica dal profilo di vigile a quello di caposquadra occorre aspettare più di venti anni di servizio, circostanza di fatto particolarmente vergognosa ed umiliante per tutti gli operatori VVF.

Inoltre, si fa presente che, con l'assorbimento nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di una parte del personale che apparteneva al Corpo Forestale dello Stato, si sono venute a creare delle disparità di trattamento non solo economiche tra il suddetto personale e quello già appartenente al CNVVF; infatti, attualmente ci sono direttivi e dirigenti laureati in giurisprudenza, scienze agrarie, geologia, economia ecc..., che svolgono quotidianamente le proprie funzioni VVF, ma nel contempo non è ancora prevista la possibilità per un simile laureato vigile del fuoco/caposquadra/caporeparto/ispettore di poter accedere ai ruoli direttivi, nonostante la necessità di una moltitudine di attività espletate in supporto al Soccorso Tecnico Urgente, come quella della polizia giudiziaria, della statistica, di relazioni geologiche e



A.N.P.P.E. V.V.F.
Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco

geotecniche; tanto è vero che numerosi geologi sono stati contattati dalla NS Amministrazione per essere impiegati sia come componenti per le commissioni di gare d'appalto sia come collaboratori per sovrintendere ai lavori di costruzione di vari sedi di servizio come la nuova caserma centrale di Cosenza, nonché in specifici interventi come alluvioni, frane, terremoti ecc....

Ormai è arrivata l'ora non solo di punire chi sbaglia, ma anche di valorizzare chi merita; in mancanza si possono fare mille riforme, ma se alla base non ci sono stimoli, tutto risulta essere vanificato e controproducente.

A dire il vero la dicotomia tra l'aspetto formale e sostanziale delle riforme è stato sempre un dilemma per la N.S. Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che le stesse, il più delle volte, non possono essere attuate in concreto poiché rappresentano solo un'utopia per le reali circostanze di fatto in cui opera la P.A..

Da quanto *ut supra* esposto, si confida in un esame da parte della I Commissione Parlamentare Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni ispirato ai principi di efficienza, efficacia e buon andamento della P.A., ex art. 97 della Ns Carta Costituzionale, quale fonte delle fonti, ovvero carta d'identità del popolo italiano, nonché al principio di meritocrazia per valorizzare il suddetto personale laureato operativo che costituisce una fondamentale ed insostituibile risorsa per tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



A.N.P.P.E. VV.F.
Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco

**ALLA I COMMISSIONE PARLAMENTARE
AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI**

AUDIZIONE DEL 05.09.2018

2. Rivendicazione del personale specialista delle telecomunicazioni (TLC)

Gentile Commissione

in relazione al documento di modifica, vogliamo rappresentare le rivendicazioni del personale operativo specialista delle telecomunicazioni (TLC) del C.N.VV.F.

Il predetto personale, vigile, capo squadra e capo reparto, che l'Amministrazione ha formato, qualificato e inserito nei Nuclei Specialisti delle TLC, fin dagli anni '70 presta questo importantissimo servizio in maniera esclusiva e con altissima professionalità e passione, che si traduce in un notevole risparmio economico per l'Amministrazione.

Nonostante ciò, dal documento di modifica si evince una forte e ingiustificata discriminazione o ancor peggio una mancanza di attenzione nei riguardi del sopramenzionato personale specialista delle TLC, che rischia di perdere la propria identità fortemente operativa ed il proprio "status" di componente specialista, rispetto alle altre tre specializzazioni del C.N.VV.F.

Dopo decenni di attesa e innumerevoli promesse volte alla valorizzazione professionale ed economica del personale specialista delle TLC, non vorremmo che al personale predetto venga dato il "ben servito", declassando il servizio TLC a mero supporto tecnico o semplice attività specializzata, dimenticando



A.N.P.P.E. VV.F.
Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco

il ruolo cardine e strategico che ha avuto in tutte le circostanze che hanno visto i VV.F. protagonisti.

Crediamo che il documento di modifica debba avere lo scopo principale di arricchire e migliorare la qualità del servizio reso dal C.N.VV.F., per mantenerlo al passo con i tempi, e allo stesso modo, valorizzare le risorse umane che permettono la realizzazione dei risultati ottenuti, e non danneggiare dei settori collaudati ed efficienti che fino ad ora hanno contribuito, "a monte", alla buona riuscita delle attività istituzionali.

A questo proposito, si chiede di prevedere l'istituzione del "Ruolo delle specialità dei radioriparatori (delle TLC)" all'interno dell'Art.29 del documento, riconoscendo al personale operativo (circa 100 unità) la stessa articolazione normativa prevista per gli altri tre Ruoli specialisti, con l'obiettivo di garantire lo stesso livello di efficienza dei sistemi di telecomunicazioni, a costi notevolmente ridotti, e lo stesso livello di efficacia della relativa azione di soccorso prestata dal C.N.VV.F.



A.N.P.P.E. V.V.F.
Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco

**ALLA I COMMISSIONE PARLAMENTARE
AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI**

AUDIZIONE DEL 05.09.2018

3. Rivendicazione del personale specialista informatico

Gentile Commissione

il documento presentato non soddisfa le nostre aspettative, la rivendicazione riguarda la valorizzazione del settore informatico, penalizzato con l'ultimo riordino del 2013 dal un forte ritardo culturale e da un particolare miopia delle gestioni precedenti, che hanno sacrificato a basse logiche di gestione interna un settore unico nelle Pubbliche Amministrazioni (grazie alla sua connotazione tecnica, il CNVVF è l'unico organo dello Stato di grandi dimensioni che gestisce in proprio il trattamento dei dati, facendo risparmiare ogni anno decine di milioni di euro). A questo riguardo, per mantenere l'efficienza dei soccorsi in un mondo in cui l'aggiornamento e la sicurezza delle informazioni sono essenziali, è necessario elevare il livello della struttura e fornirgli le risorse che il codice dell'amministrazione digitale, la direttive GDPR e le esigenze di soccorso richiedono, prevedendo anche la presenza di personale informatico in servizio H24 nel CED dipartimentale, da cui dipende (oltre a tutta la gestione amministrativa e di prevenzione incendi) tutto lo scambio dati in emergenza tra le sale operative provinciali e regionali con il Centro Operativo Nazionale del CNVVF.



A.N.P.P.E. V.V.F.
Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco

**ALLA I COMMISSIONE PARLAMENTARE
AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI**

AUDIZIONE DEL 05.09.2018

4. Incremento dotazione organica ruoli Capi Squadra

Gentile Commissione,

il ruolo del Capi Squadra dei Vigili del Fuoco, possiamo definirlo come il ruolo più incisivo e decisivo del Corpo Nazionale. I capi squadra, infatti, chiamati anche capi partenza, sono coloro che sono esposti insieme ai Vigili della squadra ai vari e continui rischi, in quanto sono i primi a raggiungere il pericolo.

Per la crescita del Corpo Nazionale ed in un ottica di ordinamento del personale, pensiamo che la pianta organica della qualifica debba essere incrementata in modo considerevole per permettere ai vigili con più di 15 anni di servizio di effettuare il passaggio di qualifica, valutando in modo equo i titoli di studio ed i corsi di formazione interna senza far prevaricare la sola anzianità di servizio.

Ribadiamo, che non si può rimanere per più della metà della vita lavorativa bloccati nel ruolo con cui si è entrati in servizio pur avendo l'esperienza ed i titoli per avanzare di carriera.

Purtroppo dal documento in esame si evince la volontà di premiare da una parte i più giovani, diminuendo loro il numero di qualifiche da vigile e allo stesso modo, premiare i più anziani, permettendo loro di transitare alla qualifica di CR a ruolo aperto lasciando fuori dalla riforma, il restante personale vigile con più di 15 anni di servizio che si ritrova a non beneficiare di alcun che'.



A.N.P.P.E. V.V.F.
Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco

Ecco perché chiediamo un aumento considerevole della pianta organica nel ruolo dei CS, che permetta da una parte di avere più professionisti "per strada" e dall'altra premiare coloro che per diversi anni sono stati in prima linea.



A.N.P.P.E. V.V.F.
Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco

**ALLA I COMMISSIONE PARLAMENTARE
AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI**

AUDIZIONE DEL 05.09.2018

5. Rivendicazioni concorsi straordinari e ampliamento di figure professionali

Emendamenti :

CAPO II

Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217

Art.2

(Modifiche al Titolo I del decreto 13 ottobre 2005, n.217

1. Il Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, è sostituito dal seguente :

<< TITOLO I

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Capo I

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espletano funzioni operative

Sezione IV

Ruolo degli ispettori antincendi

Art. 20

Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettori antincendi

d) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito della facoltà di ingegneria, architettura e **geologia**, ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n.270, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministero dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea.

Capo II

Concorsi straordinari



A.N.P.P.E. V.V.F.
Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:

RUOLI DEI DIRETTIVI ANTINCENDIO

1. concorso straordinario per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica di direttore per un numero di posti non superiore al 35% della carenza della dotazione organica al 31.12.2018 riservato al personale in possesso di laurea magistrale e abilitazione all'esercizio della professione.
2. concorso straordinario per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica di vicedirettore per un numero di posti non superiore al 15% delle carenze delle dotazione organica al 31.12.2018 riservato al personale in possesso di laurea (triennale) con sviluppo di carriera fino alla qualifica di direttore vice dirigente senza possibilità di accedere al ruolo dei dirigenti e delle posizioni organizzative di fascia apicale.

RUOLI DEI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI- CONTABILI

3. concorso straordinario per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica di direttore per un numero di posti non superiore al 35% della carenza della dotazione organica al 31.12.2018 riservato al personale in possesso di laurea magistrale.
4. concorso straordinario per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica di vicedirettore per un numero di posti non superiore al 15% delle carenze delle dotazione organica al 31.12.2018 riservato al personale in possesso di laurea (triennale) con sviluppo di carriera fino alla qualifica di direttore vice dirigente senza possibilità di accedere al ruolo dei dirigenti e delle posizioni organizzative di fascia apicale.

RUOLI DEI DIRETTIVI TECNICO-INFORMATICI



A.N.P.P.E. VVF.
Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco

5. concorso straordinario per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica di direttore per un numero di posti non superiore al 35% della carenza della dotazione organica al 31.12.2018 riservato al personale in possesso di laurea magistrale.
6. concorso straordinario per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica di vicedirettore per un numero di posti non superiore al 15% delle carenze delle dotazione organica al 31.12.2018 riservato al personale in possesso di laurea (triennale) con sviluppo di carriera fino alla qualifica di direttore vice dirigente senza possibilità di accedere al ruolo dei dirigenti e delle posizioni organizzative di fascia apicale.

RUOLI DEGLI ISPETTORI E SOSTITUTI DIRETTORI

7. concorso straordinario per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica di ispettore per un numero di posti non superiore al 60% della carenza organica al 31.12.2018 riservato al personale appartenente alle qualifiche di CSE, CR e CRE, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore in ambiti attinenti al ruolo.

RUOLI DEI COLLABORATORI E SOSTITUTI DIRETTORI AMMIN-CONTABILI E TECN. INFORMATICI

8. concorso straordinario per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica di collaboratore per un numero di posti non superiore al 25 % della carenza organica al 31.12.2018 riservato al personale appartenente alle attuali qualifiche di operatore esperto, assistente capo, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore in ambiti attinenti il ruolo.

RUOLO DIRETTIVO TECNICO-GIURIDICO-ANTINCENDIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (COME PROPOSTA DI LEGGE AL PUNTO 6 DELLA MEMORIA)



A.N.P.P.E. VV.F.
Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco

9. concorso straordinario per titoli ed esame per l'accesso alla nuova qualifica di direttore tecnico-giuridico-antincendio per un numero di posti riservato al personale in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia.



A.N.P.P.E. V.V.F.

**Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

**ALLA I COMMISSIONE PARLAMENTARE
AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI**

AUDIZIONE DEL 05.09.2018

6. Proposta “istituzione dei nuclei di Polizia giudiziaria e di sicurezza del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco presso ogni Comando Provinciale e presso ogni procura della Repubblica”.

PROPOSTA DI LEGGE

(Istituzione dei nuclei di polizia giudiziaria e di sicurezza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco presso ogni Comando Provinciale e presso ogni Procura della Repubblica)

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come richiamato dal decreto legislativo n. 217 del 2005, nell'esercizio delle proprie funzioni, esercita attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, e, per tale motivo, i suoi appartenenti, che sono sia ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, così come previsto dagli artt. 16 legge 13/05/1961, n. 469 e 13 legge 27/12/1973, n. 850, sia ufficiali od agenti di pubblica sicurezza *ratione materiae*, poiché concorrono a garantire la sicurezza, la preservazione dei beni e l'incolumità pubblica, così come si evince dal combinato disposto degli artt. 19 co. 1 del d.l.g.s. 139/06 e 8 co. 1 legge 1570/1941 e del R.D. 773/1931 artt. 16 e ss., dipendono anche dall'Autorità Giudiziaria e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Fondamentalmente, ai sensi dell'art. 1 legge 13/05/1961, n.469, legge 08/12/1970, n.996, art. 1 D.P.R. 29/07/1982, n.577, i compiti di polizia giudiziaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono: a) prevenzione e vigilanza antincendio; b) estinzione degli incendi; c) servizi finalizzati alla tutela dell'incolumità delle persone ed alla preservazione dei beni, anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare.

E' proprio nello svolgimento di questi compiti che il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può andare incontro a fatti che costituiscono reato e trovarsi, di conseguenza, costretto ad esercitare funzioni di polizia giudiziaria.

Pertanto, in relazione ai singoli compiti di istituto, possono ravvisarsi diverse fattispecie di reati.

In particolare, in merito alla prevenzione incendi: falsa attestazione, contraffazione e alterazione di certificazioni(art. 5 co. 2 legge n. 818/1984), inosservanza di prescrizioni imperative per ragioni di sicurezza pubblica(art. 650 c.p.), ecc.....; in merito all'estinzione incendi: incendio doloso(artt.



A.N.P.P.E. V.V.F.

**Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

423 e 425 c.p.), incendio colposo(art. 449 c.p.) porto illegale di armi od esplosivi(art. 12 legge n. 497/74) ecc.....; in merito ai servizi tecnici: apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento(art. art. 681 c.p.), attentati alla sicurezza dei trasporti(artt. 432 e 449 c.p.), ecc.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di accrescere la professionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per quanto concerne lo svolgimento dei compiti di polizia giudiziaria tramite l'istituzionalizzazione sia dei nuclei di polizia giudiziaria presso ogni Comando Provinciale, costituito da personale competente in materia, al fine di affiancare il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di polizia giudiziaria da espletare durante le operazioni di soccorso tecnico urgente, sia dei nuclei di polizia giudiziaria presso ogni Procura della Repubblica, al fine di curare al meglio i rapporti tra i vari Comandi Provinciali e le rispettive Procure della Repubblica per quanto concerne tutti i reati di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per rendere effettivo il rapporto di dipendenza dei suoi appartenenti dall'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.

La necessità di tale proposta di legge nasce per volere degli stessi appartenenti al Corpo nazionale di vigili del fuoco, poiché, il più delle volte, non avendo ricevuto loro un'adeguata formazione in materia di polizia giudiziaria, considerato che, nel corso di questi anni, tale disciplina è stata messa un po' in secondo piano, soprattutto per mancanza di un idoneo organo che si occupasse della stessa, hanno non poche difficoltà nell'assolvere tali compiti da espletare per volontà di legge.

Ed ecco che l'ulteriore finalità della istituzionalizzazione dei nuclei di polizia giudiziaria, con personale qualificato, sarà quella di formare adeguatamente tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come accade per tutti gli altri Corpi dello Stato, di modo che gli operatori vvf possano affrontare in maniera più professionale e serena tutti i doveri che la legge riserva loro in tale materia.

Inoltre la funzione di tali nuclei di polizia giudiziaria sarà, altresì, quella di esercitare attività di controllo presso i luoghi di lavoro per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di formare gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in tale settore, per il quale il decreto legislativo

81/2008 conferma il ruolo centrale che svolge il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco attraverso l'assolvimento del compito della prevenzione incendi.

Attualmente è già concretamente possibile la realizzazione di un tale progetto, considerata la disponibilità di risorse in termini di competenze, professionalità e valore umano. Basti pensare che, negli ultimi anni, grazie all'innalzamento del livello scolastico, molti dipendenti che operano nella P.A., pur svolgendo lavori che non richiedono un particolare titolo di studio, sono laureati.

Ed è quello che accade al giorno d'oggi anche nel Corpo nazionale di vigili del fuoco, considerato che ci sono diversi giovani-vigili del fuoco laureati, come dottori in giurisprudenza, in medicina, in geologia ecc....., la cui cultura specifica potrebbe apportare un contributo non indifferente all'accrescimento della professionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, invece di sottovalutare una tale preziosa risorsa umana mortificandola con una regolamentazione ed un ordinamento formale del Corpo che già da diversi anni non è più in sintonia con la realtà in cui i suoi appartenenti si trovano ad operare quotidianamente, oltre che la mancanza di specifiche risorse finanziarie da destinare ai rispettivi settori. Oggi la classe politica del nostro Paese parla tanto di riassetto della pubblica amministrazione, di razionalizzare la pubblica amministrazione, senza, però, tener conto del capitale umano e di tutte le altre risorse di cui dispone.

Ciò costituisce una delle più forti contraddizioni del nostro mondo politico, considerato che tutti abbiamo il dovere istituzionale e morale di fare tutto ciò che contribuisce a migliorare il benessere del nostro Paese.

Pertanto, risulta essere doveroso istituire tali nuclei di polizia giudiziaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in modo tale che ciò possa rispondere agli standard richiesti dalle attuali esigenze operative, realizzando così la piena modernizzazione ed efficienza di questo servizio.



A.N.P.P.E. V.V.F.

**Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

I punti fondamentali e qualificanti della presente proposta di legge sono:

- 1) istituire i nuclei di polizia giudiziaria presso ogni Comando Provinciale e presso ogni Procura della Repubblica con apposita normativa certa che permetta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di operare per il futuro in piena autonomia, senza avvalersi dell'ausilio degli altri Corpi dello Stato per l'esercizio dell'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, relativamente a tutti quei reati di propria competenza, e per l'esercizio di tutte le attività di propria competenza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, settori che sono già di competenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come innanzi specificato;
- 2) porre il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei settori in questione, in una posizione all'avanguardia, operando in netta controtendenza con l'abitudine di cedere ad altri le proprie competenze, operando il più delle volte in contrasto con quanto previsto dai codici vigenti, in particolare dal codice di procedura penale, i cui artt. di riferimento precisano che gli atti di polizia giudiziaria, fermo restando le proprie competenze, debbono essere compiuti dal primo ufficiale di polizia giudiziaria giunto sul luogo dell'intervento;
- 3) garantire un'adeguata e continua formazione degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle materie in questione con personale qualificato, riconoscendo a questi la loro professionalità, acquisita, inizialmente, anche attraverso la frequentazione di appositi corsi presso le scuole di formazione per funzionario direttivo tecnico-giuridico antincendio degli altri Corpi dello Stato, come ad esempio la Polizia di Stato, Carabinieri Forestali ecc..., con il relativo trattamento economico e normativo a cui essi hanno diritto.

Non è certo difficile individuare, tra le

disposizioni proposte, i valori che si sono voluti inserire nella stessa: l'assoluta elasticità di impiego delle risorse in parte già esistenti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; l'accrescimento della professionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in questi settori, già formalmente di propria competenza, con addirittura una significativa diminuzione di spesa a carico dell'erario poiché, raggiungendo una posizione all'avanguardia in tali settori, non risulta essere più necessario far intervenire anche altri Corpi dello Stato per le stesse operazioni di soccorso, il cui esercizio dell'attività di polizia giudiziaria compete già formalmente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Considerata la necessità di quanto preposto, si chiede una particolare attenzione nell'esame della presente proposta di legge, un'attenzione dovuta per agevolare il compito dei numerosi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che quotidianamente mettono a repentaglio la propria vita per la salvaguardia di persone, animali e beni attraverso il soccorso tecnico-urgente e la prevenzione incendi. Si confida quindi in un ampio consenso che possa portare all'approvazione della presente proposta di legge.



**Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

(Istituzione dei nuclei di polizia giudiziaria e sicurezza presso ogni Comando Provinciale dei vigili del fuoco e presso ogni procura della Repubblica).

Art. 1

(Istituzione dei nuclei di polizia giudiziaria e di sicurezza presso ogni Comando Provinciale dei vigili del fuoco).

1. Presso ogni Comando Provinciale dei vigili del fuoco è istituito un nucleo di polizia giudiziaria e di sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i tempi e le modalità di istituzione e la consistenza numerica di ciascun nucleo di cui al comma 1, tenendo conto della classificazione del relativo Comando Provinciale.
3. In ogni caso, indipendentemente dalla classificazione di cui al comma 2, è prevista presso ogni Comando Provinciale, contestualmente alla costituzione del nucleo di cui al comma 1, l'istituzione di almeno un funzionario con ruolo direttivo tecnico-giuridico, titolare di posizione di coordinamento del nucleo stesso.
4. Per accedere al ruolo di direttivo tecnico-giuridico è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

Art. 2

(Istituzione dei nuclei di polizia giudiziaria e di sicurezza presso ogni Procura della Repubblica)

1. Presso ogni Procura della Repubblica è istituito un nucleo di polizia giudiziaria e di sicurezza con protocolli d'intesa sottoscritti tra



**Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

ogni Comando Provinciale e la rispettiva Procura della Repubblica competente per territorio al fine di garantire un idoneo coordinamento tra gli stessi per l'esercizio dell'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, avente ad oggetto tutti i reati di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per rendere effettivo il rapporto di dipendenza dei suoi appartenenti dall'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i tempi e le modalità di istituzione e la consistenza numerica di ciascun nucleo di cui al comma 1 dell'art. 2, tenendo conto della classificazione del relativo Comando Provinciale.

Capo II

*(Istituzione del ruolo direttivo
tecnico-giuridico-antincendio del
Corpo nazionale di vigili del fuoco).*

Art. 3

*(Ruolo direttivo tecnico-giuridico-
antincendio).*

1. È istituito il ruolo direttivo tecnico-giuridico-antincendio del Corpo nazionale di vigili del fuoco.
2. Tale ruolo è articolato nelle seguenti qualifiche:
 - a) vice direttore, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
 - b) direttore;
 - c) direttore-vicedirigente.
3. Per il ruolo direttivo tecnico-giuridico-antincendio non è previsto l'accesso al ruolo dei dirigenti.

Art. 4

*(Compiti, funzioni di ruolo direttivo tecnico-giuridico-
antincendio)*

1. Il personale direttivo di cui all'art. 3 esercita, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale, le



A.N.P.P.E. V.V.F.

**Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

funzioni inerenti ai compiti di polizia giudiziaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco implicanti autonomia responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, come la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente, ove necessario, affiancando il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, nelle attività di prevenzione e di controllo nei luoghi di lavoro per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; esercita funzioni di indirizzo, di coordinamento dei nuclei provinciali di polizia giudiziaria a cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive; svolge attività di studio e di ricerca, attività ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza, di propria iniziativa o su delega del dirigente; predispone piani e studi di fattibilità, verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. I funzionari rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza .

Art. 5

(Requisiti di accesso al ruolo direttivo tecnico-giuridico-antincendio)

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo di cui all'art. 3 avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;



**Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in giurisprudenza, scienze politiche e economia rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 dell'art. 5, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale e sono individuati i diplomi di specializzazione, i titoli di dottorato di ricerca e gli altri titoli valutabili, come ad esempio il conseguimento di abilitazioni alla professione indipendentemente dall'iscrizione ai relativi albi professionali, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea magistrale e dei requisiti attitudinali richiesti, e che, alla data del bando di indizione del concorso, abbia compiuto tre anni di effettivo



A.N.P.P.E. V.V.F.

**Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi con qualifica inferiore a ispettore antincendi è richiesta un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. Fermo restanti il possesso della laurea magistrale e dei requisiti attitudinali richiesti, non è soggetta a limiti di età e alle prove di esame da forme di preselezione la partecipazione del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Art. 6

(Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo di direttivo tecnico-giuridico-antincendio)

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 5 sono nominati vice direttori e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di due anni. Inizialmente, considerata la carenza di un'idonea struttura all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la formazione tecnico-giuridica di tali vincitori, il relativo corso di formazione può essere attivato presso le scuole di formazione per funzionari direttivi degli altri Corpi dello Stato, come ad esempio la Polizia di Stato, Carabinieri Forestali ecc..., oppure presso le strutture centrali e i poli didattici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con personale docente competente in materia appartenente agli altri Corpi dello Stato, con il relativo trattamento economico e normativo a cui essi hanno diritto. Entro trentasei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, è istituita presso l'Istituto Superiore Antincendi e, poi a seguire, presso i rispettivi poli didattici, la "scuola per



A.N.P.P.E. V.V.F.

**Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

funzionario direttivo tecnico-giuridico-antincendio”. Tale corso di formazione è finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

2. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli annuali di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 4. Il tirocinio operativo ha durata non inferiore a nove mesi.

3. Al termine del primo ciclo del corso di formazione, il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore centrale per la formazione, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, alla fine del quale gli stessi, sostengono l'esame finale.

4. I vice direttori che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei ai servizi di istituto, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi tecnico-giuridici con la qualifica di direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità è espresso dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. I direttori sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità.

7. L'assegnazione di cui al comma 6 dell'art 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo



A.N.P.P.E. V.V.F.

**Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione, tenuto conto della prioritaria scelta effettuata dagli interessati appartenenti alla riserva del venti per cento dei posti secondo l'ordine della loro graduatoria di fine corso.

8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 7

(Dimissioni dal corso di formazione iniziale)

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 6 i vice direttori che:

- a) dichiarano di rinunciare al corso;
- b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità ai servizi di istituto;
- c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo e il secondo ciclo del corso;
- d) non superano l'esame finale del corso;
- e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dalle attività previste per il periodo del corso per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.

2. I vice direttori la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.



**Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

3. Sono espulsi dal corso i vice direttori responsabili di infrazioni punibili con una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore dell'Istituto superiore antincendi, sentito il direttore centrale per le risorse umane.

5. Salvo che si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice direttore.

Capo III

(Copertura finanziaria)

ART. 8

(Copertura finanziaria).

1. L'attuazione della presente legge sarà a costo zero, considerato che *in primis* verranno valorizzate e formate le Risorse Umane già appartenenti al CNVVF in possesso dei relativi requisiti illustrati nei precedenti capi ed artt..



**Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

**ALLA I COMMISSIONE PARLAMENTARE
AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI**

AUDIZIONE DEL 05.09.2018

1. Rappresentanza e Difesa delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 417 BIS C.P.C. - Istituzione Uffici Legali c/o le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco

RELAZIONE

La rappresentanza e difesa in giudizio delle Amministrazioni Pubbliche da parte dei propri dipendenti è una soluzione sempre più frequentemente riscontrabile nel nostro ordinamento, attraverso l'istituzione, ex art. 12 del D.lgs n.165 del 2001, di appositi uffici per la gestione del relativo contenzioso.

Dal combinato-disposto dei primi due commi dell'art. 417 bis c.p.c., introdotto ex art. 42 co.1 del D.lgs 31 marzo 1998 n.80, si evince che in materia di pubblico impiego, di opposizioni a sanzioni amministrative, di contenzioso tributario, di previdenza sociale e di diritto di accesso agli atti amministrativi la regola è data dalla difesa della P.A. tramite i propri dipendenti, mentre l'eccezione è costituita dalla difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Pertanto, nel corso degli anni, con la devoluzione, ex art. 63 D.lgs 30 marzo 2001, n.165, della maggior parte delle controversie dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a quella del giudice ordinario, la difesa in giudizio, che in passato competeva alla sola Avvocatura dello



**Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

Stato, viene affidata alla P.A., ex art. 417 bis c.p.c., introdotto dall'art. 42 co. 1 del D.lgs 31 marzo 1998 n.80.

Da quanto *ut supra* esposto si deduce che è compito, ma soprattutto onere ed interesse della stessa P.A., istituire appositi uffici per la gestione del contenzioso al fine di assicurare l'efficiente e l'efficace svolgimento delle relative attività stragiudiziali e giudiziali.

ITER PROCEDIMENTALE

In virtù del rapporto organico esistente tra il dipendente e l'Amministrazione di appartenenza, l'incaricato della difesa può compiere i dovuti atti processuali, compreso ad es. rinuncia agli atti o accettazione di essa ex art. 306, comma 2, c.p.c..

Ove l'Amministrazione convenuta in giudizio sia costituita personalmente, il dipendente designato assume la qualità di destinatario degli atti del processo per conto della parte rappresentata; resta, in ogni caso, in capo ai Dirigenti Generali il potere di promuovere e resistere alle liti.

LA RATIO

La rappresentanza e difesa in giudizio delle Amministrazioni Pubbliche da parte dei propri dipendenti è una soluzione che trova sempre più riscontro nella prassi amministrativa, considerato che è la stessa normativa in materia di pubblico impiego ad invogliare la P.A. a praticare una simile scelta.

Infatti, con il D.lgs n.165 del 30 marzo 2001 nonché con l'art. 417 bis c.p.c. I co., la *ratio del Legislatore*, in conformità



**Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco**

all'art. 97 I co. della Cost., è stata proprio quella di accrescere l'efficienza delle amministrazioni, di razionalizzare il costo del lavoro pubblico, di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicità.

Da quanto esposto si evince lapalissianamente l'enorme vantaggio che si concretizza a favore dell'Amministrazione rappresentata dallo stesso dipendente designato che, diversamente, risulterebbe spesso, per non dire sempre, contumace considerata l'enorme mole di lavoro della competente Avvocatura distrettuale dello Stato, che per prassi consolidata si costituisce solo ed esclusivamente in giudizi particolarmente delicati per materia e valore, lasciando, pertanto, l'Amministrazione interessata in balia delle vicende giudiziarie a se sfavorevoli per il solo semplice fatto di non essersi costituita nei giudizi di I grado dinanzi al Tribunale del Lavoro.

CONCLUSIONE

Considerato che quanto prospettato non costituisce alcun aggravio per l'Amministrazione rappresentata dallo stesso dipendente, ma solo ed esclusivamente un concreto vantaggio sotto ogni aspetto, ovvero di efficienza, di efficacia ed economicità così come sopra rassegnato, occorre effettuare protocolli d'intesa con le relative Avvocature Distrettuali dello Stato al fine poter meglio tutelare gli interessi delle varie Amministrazioni istituendo appositi uffici legali interni, nel caso di specie c/o ogni Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.